POMPEII

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DETERMINA

OGGETTO: Determina di approvazione schema di Convenzione avente ad oggetto un accordo di collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e l'ASL Napoli 3 Sud, per lo svolgimento delle reciproche attività istituzionali volte a garantire un'assistenza sanitaria immediata e tempestiva all'interno del Parco, anche attraverso l'attività di primo soccorso e di trasporto sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", il Ministero della Cultura esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco Archeologico di Pompei è un istituto del MiC che, dotato di autonomia speciale, esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- l'ASL Napoli 3 Sud è un ente pubblico, dotato di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, deputato all'erogazione di servizi sanitari in quanto facente parte del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'ASL Napoli 3 Sud ha competenza territoriale sul servizio 118 di emergenza sanitaria;
- il Servizio di Emergenza Territoriale 118, per effetto del DPR 27 marzo 1992 e successivo Atto di Intesa Stato-Regioni dell'11/04/1996, ha assunto la competenza esclusiva in materia di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso sanitario territoriale, nonché di trasporto dei pazienti alle strutture della rete ospedaliera;

Visto

- l'art. 32 della Costituzione italiana;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 che ha riordinato la disciplina in materia sanitaria;
- l'art. 15 della la L. 241/90, che prevede per "le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il DPCM 29/11/2001 che ha definito i "Livelli Essenziali di Assistenza";
- l'Accordo sulle "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate" nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/9/CR8C/C7 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- il Piano della Regione Campania di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015 DECRETO n. 33 del 17/05/2016 che ha disciplinato la rete territoriale Emergenza-Urgenza e il sistema 118;
- il Decreto Dirigenziale D.G. *Tutela della Salute e delle politiche sciali e socio-economiche* n. 77 del 19.04.2017, con il quale la Regione Campania ha recepito l'Accordo "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate";

Via Plinio 26 - 80045 Pompei (NA)
Email: pa-pompei@cultura.gov.it
PEC: pa-pompei@pec.cultura.gov.it
Tel: +39 081 85 75 111
C.F. 90083400631

- il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

Vista altresì

- la Legge 12 novembre 2015 n. 182 recante "*Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali", il quale ha considerato "servizi essenziali"* l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione;

Considerato che

- il Parco presenta un'estensione di oltre 40.000 ettari con una morfologia territoriale ed una viabilità interna tale da non rendere agevoli le operazioni di soccorso medico in particolare quelle di emergenza 118, il tutto unito al fatto che il Parco accoglie oltre 3 milioni di visitatori annui, con un numero medio giornaliero paragonabile ad un evento "che richiama rilevanti quantità di visitatori in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- negli ultimi anni la media di interventi di primo soccorso medico registrati all'interno del Parco è variata tra i settecento e gli ottocentocinquanta interventi annui;
- il servizio di primo soccorso medico all'interno del Sito, attraverso un **punto di stazionamento del personale 118,** integrato stabilmente con le Centrali Operative del Servizio di Emergenza Territoriale 118, garantisce un'assistenza immediata in loco ed un soccorso tempestivo ed efficace, in quanto in grado di immettere in via esclusiva i pazienti nelle reti tempo-dipendenti;
- l'attivazione di un punto di stazionamento 118 *in situ*, permette la presa in carico immediata dei pazienti e la riduzione dei tempi di attesa dell'intervento, molte volte deleteri per la vita stessa del paziente. Inoltre, verrebbe garantita la certificazione legale delle prestazioni rese, ivi compresa la refertazione legale da inviare alle autorità giudiziarie;
- la ASL NA 3 SUD ha svolto già le attività di primo soccorso medico nel triennio 2018-2021 e nel successivo biennio 2022-2024;

Valutato

- il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (prot. n. 13096 del 25/09/2017) la quale si è espressa positivamente in merito alla possibilità di affidamento all'ASL Na3 Sud, previo accordo di cooperazione ex art. 15 L. n. 241/90, del servizio di primo soccorso e di trasporto sanitario, considerato che alla stessa compete in via esclusiva *"la gestione ed il coordinamento di detti servizi, e che siffatto affidamento potrebbe garantire un vantaggio in termini qualitativi degli stessi";*
- la garanzia dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, costituiscono, insieme alla valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali, compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;

Considerato altresì che tra il Parco Archeologico di Pompei e l'ASL Napoli 3 SUD sono stati già sottoscritti accordi di collaborazione finalizzati ad un'assistenza sanitaria immediata e tempestiva all'interno del Parco Archeologico di Pompei, con possibilità di rinnovo (Convenzione art. 15 L.241/1990).

Vista la nomina del funzionario avvocato Marco Rovito di responsabile delle attività di Primo Soccorso Medico nota prot. 4691 del 05/05/2023;

Vista la necessità di garantire la prosecuzione del servizio anche per l'anno 2025 a tutela dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, della vita e della salute;

Visto che l'ASL, al fine di evitare una brusca interruzione delle attività, si impegna comunque a garantire la prosecuzione delle stesse sino all'individuazione di un nuovo soggetto e comunque non oltre sei mesi dalla data di comunicazione del recesso.

Vista la Convenzione PAP/ASL NA 3 – SUD iscritta al repertorio nr. 16 rinnovata in data 30/04/2024 scaduta al 31/12/2024 che va rinnovata mediante sottoscrizione di nuova convenzione;

Vista la nota prot. 11455 del 21/10/2024 con cui si richiedeva il rinnovo della convenzione;

Verificato che le somme in bilancio disponibili per l'anno 2025 per il servizio di Primo Soccorso Medico ammontano ad **euro 568.532,31**

Considerato che

- dall'analisi degli interventi eseguiti è possibile considerare un numero medio giornaliero di 10 ore di servizio per il 2024 presso il Parco Archeologico di Pompei, che consentirebbe di coprire l'intero anno 2025;
- le parti, alla luce dell'esperienza positiva degli scorsi anni, intendono rinnovare espressamente la propria cooperazione, anche in funzione dell'esponenziale crescita dei visitatori, che richiede il dispiego di personale competente nell'attivazione delle procedure di sicurezza e controllo per la tutela della salute dei fruitori del Sito;
- è stata accertata la copertura finanziaria della spesa;
- è interesse comune delle Parti coinvolte rinnovare e definire una forma integrata di collaborazione nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, volte al miglioramento delle condizioni di fruizione dell'offerta culturale nel rispetto dei valori costituzionalmente garantiti, quale quelli alla vita e salute pubblica;
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obbiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi cui sono

chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti *ex* art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;

- il modello organizzativo dell'accordo/convenzione trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 36/2023), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici favoriscono forme di cooperazione volte al perseguimento di obiettivi di interesse comune (art. 7 comma 4 d.lgs. n. 36 del 2023);
- in base alle indicate discipline (europea e italiana) *«La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione* » (art. 7, co. 4°, d.lgs. n. 36 del 2023);
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21.10.2010, e successivamente l'Anac con delibera n.567 del 31 maggio 2017, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato;

Ritenuto che

- si rende necessario il prosieguo delle attività previste dalla Convenzione dando per ratificato ex post il servizio **a partire dal 01.01.2025 al 31.12.2025**, anche al fine di assicurare le procedure di controllo e sicurezza dei visitatori del Sito;
- l'ASL NA3 Sud garantisce l'espletamento delle attività oggetto di convenzione durante l'orario di apertura dell'area archeologica ai visitatori.
- il rimborso delle spese riguarderà esclusivamente il personale impiegato dall'ASL NA3 Sud per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, in regime di plus orario, remunerato dall'ASL nella misura di legge (medico: € 80,00 per ora lordi; infermiere professionale € 40,00 per ora lordi; soccorritore: € 30,00 per ora lordi),
- per i soli mesi di luglio, agosto e settembre in ragione dello specifico incremento del numero dei visitatori che si verifica abitualmente nel periodo estivo, al personale previsto al capoverso precedente (una unità medica, una unità con qualifica di CPS Infermiere e una unità con qualifica di soccorritore) dovranno aggiungersi un'ulteriore unità con qualifica di CPS Infermiere e una ulteriore unità con qualifica di soccorritore.

- la spesa complessiva prevista per il 2025 ammonta ad €. **568.532,31**;

DETERMINA

1. di approvare tutto quanto in premessa;
2. di approvare lo schema di convenzione fra il Ministero della Cultura - Parco Archeologico di Pompei e l'ASL Napoli 3 Sud
3. di approvare la Convenzione avente ad oggetto un accordo di collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e l'ASL Napoli 3 Sud per l'anno 2025 finalizzata allo svolgimento dell'attività di primo soccorso e di trasporto sanitario per lo svolgimento delle reciproche attività istituzionali che garantiscano l'assistenza sanitaria immediata e tempestiva all'interno del Parco (all.1);
4. di approvare la spesa prevista entro il limite di euro **568.532,31** che trova disponibilità sul impegno n. 170 Capitolo: CAP. 1.2.1.245 Bilancio 2025
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul profilo di committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
6. di individuare come responsabile delle attività di primo soccorso medico il funzionario amministrativo avv. Marco Rovito;
7. di inviare copia del presente provvedimento al competente ufficio bilancio per la predisposizione di tutti gli adempimenti connessi e consequenziali;
8. di mandare ai compenti Uffici tutti gli adempimenti conseguenti.

Allegati:
Schema di convenzione

Il Rup
f.a. avv. Marco Rovito

Visto attestante la copertura finanziaria
IL SEGRETARIO AMMINISTARTIVO
Davide Russo

Il Direttore Generale
dott. Gabriel Zuchtriegel

GABRIEL JOHANNES
ZUCHTRIEGEL
MINISTERO DELLA
CULTURA
16.07.2025 13:06:30
GMT+02:00